

OBBLIGO TESSERINO DI RICONOSCIMENTO

I datori di lavoro delle imprese che operano nei **cantieri sia privati che pubblici**, (lavorazioni edili, installazione impianti, opere di carpenteria, falegnameria, autotrasporti in cantiere,.....) **dal 1° ottobre 2006** hanno l'obbligo di munire il personale occupato di apposito tesserino di riconoscimento.

I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi (**ed agli artigiani**) che esercitano direttamente la propria attività (anche senza dipendenti) nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Le sanzioni previste per il datore di lavoro e per i lavoratori autonomi e gli artigiani vanno da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore privo di tessera di riconoscimento; sono anche previste sanzioni da 50 a 300 euro per i lavoratori che, muniti di tessera, non la espongono (a tale proposito è opportuno fare un ordine di servizio ai dipendenti specificando obblighi e sanzioni).

Il decreto prevede che le imprese con meno di 10 dipendenti (tenendo conto di tutti i lavoratori impiegati in cantiere a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e compresi i lavoratori autonomi e gli artigiani, che dovranno comunque essere dotati di tesserino) possono assolvere all'obbligo mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.

Per non incorrere in tale macchinosa possibilità si ritiene consigliabile anche per tali imprese l'uso del tesserino di riconoscimento.

Stante le attuali indicazioni il tesserino dovrebbe essere così configurato:

	Dipendente
Foto	
	nato il
	località di nascita
	matricola n° (facolt)

Per ulteriori informazioni:

Carlo Fontana

tel: 0115062109

mail: c.fontana@confartigianatorino.it